

Proc n.4648/2006

SENTENZA AD ESITO DELLA DISCUSSIONE
ORALE (artt. 420, 429 c.p.c., L. n. 102 del
2006)TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

All'esito della discussione orale, all'udienza del 20/1/2011 il Tribunale di Reggio Emilia in persona del giudice dott. Marco Gattuso, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del seguente dispositivo (artt. 420, 429 c.p.c., L. n. 102 del 2006) la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile

tra

P. GIOVANNI (Omissis)

RICORRENTE

e

CA. SIMONE, CA. AUGUSTO e ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (Avv. Omissis)

RESISTENTI

Conclusioni delle parti

Per il ricorrente:

All'udienza del 28/1/2010: come in ricorso.

Per i resistenti:

All'udienza del 28/1/2010: come da foglio allegato al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

La domanda dell'attore deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.

1. Ricostruzione del fatto

La dinamica del sinistro è pacifica, non essendo contestata dai resistenti la responsabilità di Ca. Simone (conducente della vettura su cui il ricorrente era trasportato), il quale il 15 agosto del 2004 alle cinque del mattino procedendo in stato di ebbrezza ed a velocità elevata, incrociando altro veicolo su strada a doppio senso di circolazione, perdeva improvvisamente il controllo della propria vettura uscendo di strada, salendo su un terrapieno per una trentina di metri e quindi provocando il ribaltamento della stessa.

Con riguardo all'allegato concorso di responsabilità del ricorrente per essere salito a bordo dell'auto condotta dal convenuto, il quale era in stato di ebbrezza alcolica si deve rilevare quanto segue.

Nel caso di specie sussistono univoche evidenze probatorie della consapevolezza da parte del ricorrente dello stato di ebbrezza del conducente Ca.. Dall'interrogatorio formale del ricorrente si rileva difatti che i tre giovani stavano rientrando da un locale notturno sito in Parma, dove si erano recati insieme e dove il medesimo ha rammentato d'aver bevuto sostanze alcoliche, non potendo tuttavia riferire se anche gli altri due amici – tra cui il Ca. - avessero bevuto «perché una volta entrati nel locale, dopo un po' ci siamo persi di vista per ritrovarci al momento dell'uscita». Dalla deposizione dell'ispettore capo della Polizia Stradale Bertelli Stefano, che ebbe ad eseguire i primi accertamenti, si rileva che subito dopo il sinistro il conducente «mostrava evidenti sintomi di ebbrezza quale alitosi alcolica, difficoltà verbale, equilibrio precario». Il medesimo ha rammentato inoltre come il conducente sia stato sottoposto a prova alcometrica da cui risultava tasso superiore ad 1,50 ed a seconda prova con esito pari ad 1,33, dunque in entrambi i casi ben oltre il limite di legge di 0,5, tant'è che fu elevata la contravvenzione ex art. 186 II e VI comma Codice della Strada. A prescindere, dunque, dalla poco persuasiva dichiarazione del ricorrente d'aver perso completamente di vista gli amici nel corso di tutta la serata (essendosi verificato il sinistro alle cinque e un quarto del mattino si deve presumere che i giovani siano stati a lungo nel locale, di cui si ignorano, peraltro, le dimensioni e la densità degli ospiti – circostanze rilevanti che la difesa del ricorrente non ha dedotto né provato), emerge dagli atti la prova che il Ca. fosse palesemente ubriaco, mostrando sicuramente «evidenti sintomi di ebbrezza quale alitosi alcolica, difficoltà verbale, equilibrio precario», che subito dopo l'uscita dal locale erano certamente presenti con ancor maggiore evidenza rispetto a quando fu visto dall'ispettore Bertelli. È dunque comprovato che il conducente Ca. Simone fosse in condizioni di evidente ubriachezza ed inabilità alla guida e tale dovesse necessariamente apparire anche al ricorrente, persino nell'ipotesi, del tutto inverosimile, che i tre giovani non avesse-

ro bevuto insieme all'interno del locale e si fossero rincontrati soltanto al momento del rientro verso casa.

Sul piano della ricostruzione del fatto, dunque, non è dubbio che il ricorrente si sia spontaneamente messo in una condizione di pericolo avendo avuto piena contezza dello stato di ebbrezza alcolica (propria e) del conducente Ca., ed avendo per conseguenza accettato il rischio di conseguenti eventi dannosi, senza che possa assumere specifico rilievo esimente la circostanza che il medesimo non avesse al momento a disposizione un mezzo proprio, atteso che ciò non esclude la specifica consapevolezza del pericolo e la sua volontaria accettazione.

2. Qualificazione giuridica della condotta del danneggiato

Se sul piano fattuale non sussistono dunque dubbi in ordine alla dinamica degli eventi, sotto il profilo della loro qualificazione giuridica ad avviso di questo giudice deve ritenersi che la condotta del danneggiato sia tale da configurare una cooperazione colposa rilevante a norma del primo comma dell'art. 1227 c.c..

Sul punto, che ha dato luogo a contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di merito e ad una difforme decisione della S.C., si deve rilevare quanto segue.

La disciplina di cui all'art. 1227 c.c. concernente il «concorso del fatto colposo del creditore», seppure prevista in sede di responsabilità contrattuale, è estesa, come noto, in virtù dell'art. 2056 c.c., alle ipotesi di illecito extracontrattuale. Il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne l'ipotesi di una cooperazione del danneggiato nella causazione del danno («se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno»), mentre il secondo comma del medesimo articolo prevede un comportamento del danneggiato successivo all'evento, che abbia prodotto un aggravamento del danno, inerendo dunque in via esclusiva allo sviluppo delle sue conseguenze (sulla distinzione cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 06/06/2007, nonché Sez. 3, Sentenza n. 16588 del 05/08/2005). Al primo comma si riconosce dunque la possibilità di diminuire il risarcimento del danno secondo la gravità della colpa, qualora il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a determinare il danno. Detta previsione postula che il danneggiato con la sua condotta abbia contribuito causalmente

alla produzione dell'evento dannoso e risponde all'esigenza che il danno sia sempre sopportato dal suo autore. La condotta di quest'ultimo deve essere antecedente necessario alla causazione del danno (ma non idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante e il danno).

Con riguardo alla ipotesi de qua, la S.C. ha escluso la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto su autovettura con alla guida un conducente in stato di ebbrezza, ritenendo che tale condotta non assurga «a comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell'evento dannoso» (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27010 del 07/12/2005). La Cassazione ha affermato che perché sia possibile considerare il comportamento colposo del danneggiato come concorrente, sia necessario che detto comportamento consista in una condotta materiale, che consista, cioè in un "agire". Secondo la S.C. l'aver il danneggiato «accettato il trasporto sull'auto condotta dal G. in stato di ebbrezza non configura che egli abbia posto in essere una condizione dell'evento-danno, cioè un antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato». Ad avviso della S.C. non potrebbe ravvisarsi tra l'azione del danneggiato e l'evento «un rapporto di causalità, non potendo la sua condotta assurgere a cooperazione attiva incidente nella determinazione dell'evento; non può, infatti, condividersi l'opinione del giudice di merito, che ha ravvisato la corresponsabilità del M. nell'essersi egli posto volontariamente in una situazione di pericolo, tale da determinare il danno, per le susposte ragioni e per il preminente motivo che non può dirsi che il ricorrente abbia "agito", pur potendo prevedere l'evento come possibile, a costo di determinarlo».

La decisione è stata criticata in dottrina in quanto nella ipotesi de qua la condotta del danneggiato appare, invece, in evidente connessione causale con l'evento dannoso (che si deve individuare nelle lesioni personali subite dal medesimo danneggiato e non nella causazione del sinistro stradale), non potendosi negare che l'essersi posto all'interno dell'automobile accettando il trasporto - nella consapevolezza delle ridotte capacità di guida del conducente - abbia rappresentato una *conditio sine*

qua non dell'evento dannoso. Non può negarsi, difatti che la condotta del danneggiato sia caratterizzata da una grossolana imprudenza e rappresenti quantomeno una concausa che abbia favorito il verificarsi dell'evento. Non pare dunque concesso a norma dell'art. 1227 I comma c.c. che gli effetti di questa concausa, che pure non ha efficacia causale esclusiva, rimangano a carico del solo conducente – danneggiante.

Secondo un'opinione sarebbe semmai preferibile qualificare il comportamento del danneggiato quale condotta meramente omissiva, riconoscendo come il medesimo non possa concorrere a cagionare il danno poiché, in conformità a quanto affermato dall'art. 40, II comma c.p. - norma fondamentale in tema di causalità -, l'equiparazione tra le omissioni e le azioni non può operare sul piano giuridico quando non sussista un obbligo giuridico di fare. Atteso che sul trasportato non grava nella specie un obbligo specifico di accertarsi delle adeguate condizioni psicofisiche del conducente, il suo concorso dovrebbe essere dunque escluso. Anche tale ricostruzione non appare, tuttavia, del tutto persuasiva, ove si ponga mente alla circostanza che nella specie – come in molte altre ipotesi analoghe – il comportamento della persona che coscientemente accetti il passaggio da parte di un conducente di cui conosce lo stato di temporanea inabilità, che dunque concretamente si immetta nell'autovettura guidata dal medesimo, concreta una specifica condotta attiva e non meramente omissiva. Al trasportato, difatti, non si muove il mero rimprovero di omessa vigilanza sul comportamento altrui, ma la specifica circostanza d'essersi scientemente messo in una condizione di pericolo, nella piena consapevolezza di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione dell'evento lesivo (le lesioni personali subite dal medesimo danneggiato) in conseguenza della violazione di specifiche norme cautelari. Nella specie non si ha, dunque, mera colpa omissiva, ma specifica condotta attiva.

È stato rilevato, ancora, come la decisione della Corte di Cassazione ed il richiamato orientamento dottrinale appaiano funzionali alla necessità di garantire l'operatività dell'assicurazione obbligatoria sottoscritta dal solo conducente, evitando di addossare i costi dell'incidente su un soggetto che non risulti assicurato.

A tale proposito si è rilevato come sulla questione sia, altresì, intervenuta una pronuncia della Corte Europea di Giustizia, la quale decidendo una questione pregiudiziale di interpretazione della legislazione comunitaria posta dalla Corte suprema finlandese, avrebbe assunto decisione di analogo tenore (Corte Europea di Giustizia 30 giugno 2005 Causa C-537/03, Katja Candolin e altri contro Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola e Jarno Ruokoranta).

Pur nell'evidente consapevolezza dell'obbligo di interpretazione conforme posto in capo ai giudici nazionali, non può dirsi, tuttavia, che dalla menzionata sentenza della Corte europea debbano trarsi elementi che impongano l'interpretazione propugnata. La Corte Europea di Giustizia, rilevando come le direttive (in particolare l'art. 2, n. 1 della Direttiva 84/5/Cee e l'art. 1 della Direttiva 90/232/Cee, entrambe relative al riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) siano dirette a garantire la libera circolazione delle persone e la omogeneità di trattamento all'interno dell'Unione, ha stabilito che la normativa comunitaria «osta ad una normativa nazionale che neghi o limiti sproporzionatamente il risarcimento in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno». La Corte ha rilevato come gli Stati membri debbano assicurare che le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli, «non privino le dette disposizioni del loro effetto utile». Pur tenuto conto che gli Stati membri «restano liberi di stabilire il regime della responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e, in particolare, le condizioni della limitazione del diritto ad un risarcimento a carico dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli a seguito della corresponsabilità nella causazione del danno da parte del passeggero vittima di un incidente», ad avviso della Corte, una violazione della normativa comunitaria «si verificherebbe, segnatamente, se una normativa nazionale, definita in base a criteri generali ed astratti, negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente

sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno».

Avuto riguardo a tali principi evidenziati dalla Corte Europea di Giustizia, non pare allora che l'art. 1227, primo comma c.c. violi in alcun modo la normativa comunitaria, atteso che il medesimo subordina la diminuzione (non l'elisione) del risarcimento dei danni alla «gravità della colpa» ed alla «gravità delle conseguenze che ne sono derivate», consentendo dunque al giudice italiano una congrua valutazione in concreto delle circostanze del caso secondo il principio di proporzionalità (di diverso tenore appare, a prima lettura, la norma nazionale del giudice del rinvio pregiudiziale che prevedeva che in caso di superamento di un certo tasso alcolico del sangue, «l'assicuratore dell'autoveicolo è tenuto a risarcire il danno solo nella misura in cui sussista a tal fine un motivo specifico. Quanto sopra stabilito con riguardo al diritto del conducente al risarcimento vale anche per il passeggero che si trova a bordo dell'autoveicolo al verificarsi del danno, pur conoscendo o dovendo conoscere lo stato del conducente»). Non può dirsi, invero, che la norma italiana «in base a criteri generali ed astratti» «neghi o limiti sproporzionatamente» il risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, «esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno». Nella specie, difatti, il giudice italiano è chiamato a valutare in concreto le circostanze del caso, secondo le ordinarie regole in materia di accertamento della colpa tenendo conto dell'effettiva prevedibilità dell'evento dannoso, tenendo altresì conto che, per evidente massima d'esperienza, il trasportato ha normalmente minore consapevolezza delle effettive capacità di discernimento e dello stato psichico della persona, rispetto a chi in prima persona si ponga alla guida in stato di ebbrezza.

Si deve affermare, per conseguenza, che sul piano generale può essere ascritto al ricorrente il concorso di responsabilità per essere salito a bordo dell'auto condotta dal convenuto pur avendo specifica e piena consapevolezza del suo evidente stato di ebbrezza alcolica.

Avuto quindi riguardo alle circostanze del caso concreto ed all'effettiva possibilità per il danneggiato di rendersi conto dell'effettiva quantità d'alcol ingerita, della gravità dello stato d'eb-

brezza del conducente e dell'incidenza di tale condizione di ebbrezza alcolica sulle sue capacità di guida, tenuto altresì conto dell'effettiva incidenza di tale condizione psichica del conducente sull'effettiva causazione dell'evento (se la responsabilità dell'incidente stradale è da ascrivere per intero al convenuto, non è detto che il sinistro sia stato cagionato esclusivamente a causa del suo stato di ebbrezza), nonché alla possibilità in concreto di evitare o meno il passaggio, e dunque della concreta «gravità della colpa» del danneggiato, la cui prova incombe sul convenuto, nella specie la diminuzione deve ritenersi congrua nella misura del 20%.

3. Quantificazione del danno.

Per quanto concerne i danni alla persona di P. Giovanni vanno accolte le conclusioni, efficacemente argomentate, della consulenza tecnica e non fatte oggetto di critica alcuna dalle parti. Il C.T.U. ha accertato lesioni (amputazione del 5° dito e subamputazione del 4° dito della mano destra, escoriazioni e contusioni multiple alla spalla sinistra), le quali comportano postumi che implicano un danno biologico permanente pacificamente stimabile nell'11%.

La C.T.U. ha verificato altresì:

- un'inabilità temporanea totale pari a 30 giorni,
- un'inabilità temporanea parziale al 75% pari a 20 giorni,
- un'inabilità temporanea parziale al 50% pari a 50 giorni,
- un'inabilità temporanea parziale al 25% pari a 90 giorni,

Tali valutazioni del C.T.U. non sono contestate da alcuna delle parti, appaiono convincenti e possono essere fatte proprie dal giudice.

Il C.T.U. ha evidenziato, inoltre, che le lesioni subite non impediscono al soggetto di continuare a svolgere l'attività lavorativa che espletava in precedenza (meccanico autoriparatore) ma hanno tuttavia una certa incidenza sulla capacità lavorativa specifica, che deve ritenersi tuttavia non di particolare rilievo atteso che il soggetto è mancino e che l'amputazione concerne la mano destra. Con riguardo all'incidenza delle lesioni sulla vita di relazione, il C.T.U. ha rilevato come tali postumi non limitino in

modo rilevante il compimento degli atti di vita quotidiani.

Con riguardo alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale come sopra riconosciuto si deve fare riferimento al cd. «criterio tabellare» (utilizzando le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale), avendo riguardo alla percentuale di invalidità pari al valore rivalutato del punto moltiplicato per il coefficiente relativo all'età dell'attore all'epoca del fatto lesivo (23 anni alla data del sinistro), dando luogo al valore di € 26.206,00. Come noto, la stima del danno e la sua liquidazione secondo le tabelle milanesi adottate anche presso questo Tribunale (secondo i criteri adottati dal 2009 in seguito alle note evoluzioni della giurisprudenza di legittimità) comprendono già la valutazione del danno cd. morale (e per tale ragione i valori segnalati nelle tabelle milanesi sono stati elevati rispetto al passato).

Con riguardo alla personalizzazione del detto danno, per il quale le tabelle milanesi indicano una misura massima del 25% (ed alla quale deve essere ricondotta anche la valutazione del cd. danno esistenziale), si deve tenere conto per un verso che l'amputazione verificatasi alla mano destra e le sue conseguenze anche di natura psicologica, così come l'esito di trattamenti terapeutici ed interventi chirurgici, sono state già valutate dal C.T.U. nello stimare la lesione permanente e l'inabilità temporanea, mentre per altro verso si deve osservare come la parte non abbia allegato specifiche inclinazioni del ricorrente (rispetto ad attività sportive, culturali, relazionali ecc..) che possano dirsi precluse a cagione delle lesioni riportate. Ciò posto, risulta giustificata una personalizzazione secondo gli ordinari criteri segnalati dalle tabelle milanesi e, tenuto conto della particolare sofferenza indotta in un uomo di ancora giovane età dall'amputazione di un dito e la subamputazione di altro dito della mano destra e tenuto in particolare conto della circostanza che l'amputazione de qua pur non incidendo sulla capacità lavorativa specifica della persona, certamente incide anche sulla sua abilità manuale, rendendo più defaticante l'attività lavorativa, appare equo stimare l'ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 15%.

La liquidazione del danno temporaneo viene effettuata, invece, avendo riguardo al valore di € 100,00 per giorno (avuto riguardo ai valori tabellari per il 2009 pari ad € 88,00 personalizzabili fino a un massimo di € 132,00 e tenuto conto delle sofferenze inerenti all'esecuzione di trattamenti terapeutici e dei relativi ricoveri ospedalieri).

Alla luce di tali considerazioni, dunque, si devono liquidare i seguenti valori:

- inabilità permanente: € 30.136,90
 - inabilità temporanea totale: € 3.000,00,
 - inabilità temporanea parziale al 75%: € 1.500,00,
 - inabilità temporanea parziale al 50%: € 2.500,00,
 - inabilità temporanea parziale al 25%: € 2.250,00,

La liquidazione complessiva del danno non patrimoniale per P. Giovanni è dunque pari a € 39.386,00 calcolato con quantificazione che già comprende la rivalutazione monetaria.

Con riguardo al danno patrimoniale, sono state accertate le spese mediche, ritenute congrue dal C.T.U., pari a € 1.427,48, importo indicato dall'attore (doc. n. 11) mai contestato dai convenuti.

Con riguardo al danno patrimoniale connesso alla diminuzione della capacità lavorativa specifica, come si è già detto la C.T.U. non ha evidenziato alcun impedimento a svolgere l'attività lavorativa di meccanico autoriparatore che la persona espletava in precedenza atteso, in particolare, che il soggetto è mancino e che l'amputazione di un dito concerne la mano destra. Il medesimo ha dedotto in forma del tutto generica d'avere comunque subito una riduzione della capacità di guadagno mancando di dimostrare alcuna diminuzione del reddito e di chiarire per quale ragione la sua capacità di produrre reddito dovrebbe subire variazioni in futuro, né può dunque darsi luogo ad alcuna valutazione equitativa in carenza del minimo elemento di prova della stessa sussistenza ontologica del danno lamentato. Come noto, invece, qualora a seguito di un sinistro stradale, il danneggiato lamenti e richieda la liquidazione del danno da lesione della capacità lavorati-

va specifica e da perdita di chance, ovvero da perdita della futura capacità di guadagno, deve al tal fine fornire la prova dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. da ultimo Corte di Cassazione sezione terza civile 28/09/2010 n. 20351). Come già detto, inoltre, l'incidenza delle lesioni sulla sua manualità, che rendono più defatigante l'attività lavorativa, è stata già stimata in sede di ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale.

Gli importi sopra indicati devono essere quindi diminuiti ex art. 1227 I comma c.c. di 1/5 in considerazione del ravvisato concorso di colpa.

4. Calcolo della rivalutazione ed interessi

Richiamati i principi vigenti in materia di liquidazione del danno da fatto illecito (per i quali la liquidazione deve comprendere: il danno originario liquidato con riferimento al valore della moneta all'epoca del fatto illecito; la rivalutazione monetaria intervenuta dall'evento dannoso al momento in cui è emessa la pronuncia, equivalente attuale del bene perduto; il danno derivante dal ritardato pagamento) si deve osservare che come detto il danno non patrimoniale è stato calcolato con quantificazione che già comprende la rivalutazione monetaria. Per i danni materiali sopra liquidati si deve invece procedere alla loro rivalutazione, effettuata dalle date degli esborsi, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Si deve quindi procedere alla quantificazione del maggior danno per lucro cessante dovuto al ritardo nel pagamento. Una modalità consentita di liquidazione equitativa può essere rinvenuta nell'attribuzione di interessi compensativi, che possono essere riconosciuti nella misura degli interessi legali poiché in difetto di prova di un danno maggiore, si presuppone un danno da mancata disponibilità del denaro pari al saggio legale.

A tale modalità si è fatto dunque riferimento tenendo tuttavia conto che, come detto, tutti gli importi relativi al danno non patrimoniale sono stati sopra indicati in valuta attuale e, pertanto, al fine del calcolo degli interessi, la somma è stata previamente devalutata e sulla stessa, sommato il danno patrimoniale, progressivamente rivalutata mese per mese (sem-

pre sulla base dei sopra richiamati indici ISTAT), sono stati applicati gli interessi al tasso legale.

Da tale conteggio emerge che alla data di inizio della presente causa (ricorso depositato il 15/7/2006) il ricorrente aveva diritto al pagamento di € 32.974,73 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e di € 1.239,64 per i danni patrimoniali, per complessivi € 34.214,37.

Dalla lettura degli atti si rileva che parte ricorrente ha già percepito € 36.000,00 versati dalla compagnia assicuratrice convenuta ante causa. Ne consegue che alla data di introduzione del presente procedimento il ricorrente aveva già ottenuto piena soddisfazione del proprio credito (l'importo superiore di oltre € 1.700,00 appare peraltro pienamente soddisfacitivo di eventuali «spese stragiudiziali»).

La domanda, pertanto, deve essere rigettata.

In considerazione della novità della questioni trattate con riferimento alla qualificazione giuridica del concorso di colpa appare comunque congrua l'integrale compensazione delle spese di lite, ponendo le spese di C.T.U. a carico delle parti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

ACCERTA E DICHIARA che la responsabilità del sinistro verificatosi in data 15 agosto del 2004 va ascritta a Ca. Simone con il concorso colposo dell'attore P. Giovanni nella misura del 20%;

ACCERTA che la convenuta Assicurazioni Generali S.p.A. ha già versato ante causa all'attore P. Giovanni l'importo di € 36.000,00 e per l'effetto RIGETTA la domanda di ulteriore risarcimento dei danni;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;

PONE le spese di C.T.U. definitivamente in capo della parte attrice e della parte resistente in solido.

Così deciso in Reggio Emilia il 20/1/2011

*

IL CASO.it